



*Corte dei Conti*  
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Ref Alessandra SANGUIGNI	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

## PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota protocollo n. 62, in data 25/07/2008, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme, riguardante in sintesi: se sia corretto l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2007 non vincolato per finanziare l'onere conseguente e quale sia la corretta allocazione in bilancio della spesa derivante da un'eventuale chiusura anticipata del contratto di interest rate swap con collar.

## CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente, provenendo essa dal Sindaco, quale rappresentante dell'ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. In ordine al requisito oggettivo, in base alla legge 131/2003, i pareri sono previsti esclusivamente nella materia della contabilità pubblica e, con riguardo agli atti di indirizzo della Sezione Autonomie (27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/2006), rientrano nella funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame dal punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Pertanto in base alle sopra citate considerazioni, la richiesta di parere si palesa ammissibile anche dal punto di vista oggettivo in quanto attinente con modo esclusivo alla materia della contabilità pubblica, e non implica valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie in corso né da parte della procura regionale della Corte dei Conti, né da parte della magistratura civile, penale o amministrativa.

3. Le questioni sottoposte all'esame della Sezione necessitano di una preventiva analisi su alcuni aspetti concernenti la materia. La definizione normativa dei contratti derivati è rinvenibile nell'art. 1 del TUF (Testo Unico di Finanza approvato con D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58) dal quale si evince che gli stessi rappresentano "strumenti finanziari" aventi caratteristiche peculiari in quanto, da un lato sono strettamente collegati ad un sottostante debito preesistente (capitale nozionale) e dall'altro assumono la finalità di gestire i rischi di mercato connessi con le oscillazioni dei tassi di interesse. La disciplina legislativa, regolamentare ed amministrativa nella specifica materia ha subito nel corso degli anni una costante evoluzione con l'introduzione di regole sempre più stringenti nei confronti degli enti territoriali e la definizione di apposite metodologie di controllo. L'autonomia finanziaria e regolamentare degli enti locali (Artt. 3,149,193 e 199 del TUEL) consente l'utilizzo degli strumenti di finanza derivata nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e dei propri statuti e regolamenti.

4. In particolare le regole introdotte con la legge finanziaria 2008 stabiliscono che le operazioni di gestione del debito tramite l'utilizzo di strumenti finanziari devono essere finalizzate alla riduzione del costo finale dello stesso e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di credito assunti con l'esigenza di coniugare il doveroso rispetto dell'autonomia della finanza locale con l'imprecindibile attenzione all'economicità complessiva delle operazioni poste in essere.

5. Principi di prudenza e la necessità di evitare l'emergere di situazioni di squilibri finanziari dovrebbero orientare gli enti, così come disposto dalle norme recenti in materia, a far confluire i risparmi iniziali eventualmente ottenuti con lo swap in apposito fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione da utilizzare per provvedere al finanziamento degli eventuali futuri differenziali negativi. In tal senso si esprimono anche i Principi contabili degli enti locali, elaborati ai sensi dell'articolo 154, comma 2, del TUEL dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno; in particolare il principio n. 3/71 per il quale: "l'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti".

6. In merito al primo quesito è comunque da ritenersi contabilmente corretto l'impiego dell'avanzo di amministrazione 2007, non vincolato, come evidenziato anche da altra sezione (Liguria Deliberazione 127/07), necessario a finanziare l'estinzione anticipata di un contratto di swap con la determinazione del cosiddetto valore mark to market in quanto la formazione del risultato positivo è stata alimentata e corroborata dai differenziali positivi non impiegati dall'ente per il finanziamento di oneri di natura corrente.

7. Riguardo al secondo quesito, l'onere conseguente all'estinzione anticipata del contratto di finanza derivata non assume le caratteristiche intrinseche di una spesa in conto capitale poiché genera un'uscita che non determina un incremento patrimoniale né un investimento indiretto; essa, pertanto, non può che essere contabilizzata nel Titolo I (spesa corrente) all'intervento 8 (oneri straordinari della gestione corrente), trattandosi di un onere finanziario non previsto e non strettamente connesso all'esercizio considerato.

In particolare la nozione legale d'investimento è contenuta nell' art. 3, comma 18 , della L. 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004), che ha definito gli ambiti di liceità del ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle spese aventi tale natura.

Inoltre i principi contabili dell'Osservatorio forniscono un'ulteriore definizione di spesa corrente e di spesa in conto capitale (principio contabile n. 3 ai punti 45 e 46): "le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici e tra queste si annoverano anche gli oneri straordinari della gestione corrente che comprendono generalmente gli oneri non strettamente connessi all'esercizio considerato. Le spese in conto capitale (titolo II) comprendono invece gli investimenti diretti ed indiretti: gli investimenti diretti comportano un incremento patrimoniale dell'ente; gli investimenti indiretti si riferiscono di norma a trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione di investimenti a cura di un altro soggetto". Le definizioni come sopra espresse consolidano

l'assunto esposto sulla natura di spesa corrente dell'onere che l'ente potrà eventualmente sostenere assumendo la decisione di estinguere anticipatamente il contratto non senza richiamare (sull'opportunità della scelta la Corte non ha voce) le ovvie cautele che la sana gestione finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento della spesa.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 62, in data 25/07/2008.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Montecatini Terme e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 09/09/08

Il Presidente  
f.to Silvio AULISI

Il Relatore  
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 9 settembre 2008

Il Direttore della segreteria  
f.to Pier Domenico BORRELLO